



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
SERVIZIO ORDINAMENTO E CONTENZIOSO  
Divisione 1<sup>a</sup>

## CIRCOLARE

N.333.A/9807.F.4

Roma, 30 marzo 1999

**OGGETTO:** Assenze dal servizio del personale della Polizia di Stato. Decentramento della competenza a provvedere.

**AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA** **LORO SEDI**

**AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA  
POLIZIA DI STATO** **LORO SEDI**

**AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE  
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA  
SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI  
SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA  
REPUBBLICA** **ROMA**

**AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL  
VATICANO** **ROMA**

**AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO  
DELLA REPUBBLICA** **ROMA**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA  
CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
"PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO  
VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL  
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA  
NAVIGAZIONE ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL  
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO  
DEL LAVORO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE  
SICILIANA PALERMO
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE  
FORZE DI POLIZIA  
via Priscilla, 6 ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA  
via Pier Della Francesca, 3 ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA  
STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI  
FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA  
FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA  
POSTALE LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA  
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO  
DELL'INTERNO S E D E
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI  
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO  
DELLA POLIZIA DI STATO R O M A
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA  
DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI  
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE  
CRIMINE LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI  
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI  
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO** LORO SEDI

**AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI** LORO SEDI

**AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA  
DI STATO** LORO SEDI

**AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO  
RACCOLTA ARMI** SENIGALLIA

**AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.** LORO SEDI

Come noto, l'art.17 del decreto legislativo 3.2.1993, n.29, così come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 31.3.1998, n.80, attribuisce tra l'altro ai dirigenti la competenza alla gestione del personale assegnato ai propri uffici.

In relazione a tale principio ed alla luce anche dei più recenti mutamenti normativi che hanno interessato la pubblica amministrazione nel suo complesso, tesi al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, si avverte sempre più l'esigenza di adeguare le funzioni attualmente attribuite ai dirigenti della Polizia di Stato alle suindicate nuove linee di tendenza, rivolte, peraltro, a dare una nuova configurazione al dirigente pubblico e ad ampliarne l'autonomia gestionale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In tale contesto, s'inquadrano le disposizioni di cui alla presente circolare, con le quali viene decentrata la competenza, fino ad oggi esclusivamente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale di questo Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti - di seguito indicati - relativi alla concessione di congedo straordinario, aspettativa e dei periodi di assenza previsti dalla normativa sulla tutela delle lavoratrici madri.

Detta soluzione organizzativa, oltre a valorizzare nei contenuti sostanziali quell'autonomia gestionale che, come si è detto, caratterizza sempre più marcatamente la funzione dirigenziale, risponde altresì, all'obiettivo, di primaria importanza, di realizzare un rilevante snellimento delle procedure eliminando passaggi strutturalmente non più indispensabili e abbreviando quindi i tempi di risoluzione.

Tale finalità sembra del resto rispondere più propriamente all'interesse del personale dipendente che, oltre ad ottenere determinazioni più rapide, vedrebbe, altresì, valutata la propria richiesta da quell'organo che, per il più diretto rapporto di dipendenza, è maggiormente in grado di apprezzarne le singole esigenze.

Ciò premesso e prima di procedere alla disanima delle singole figure che si intendono decentrare, deve precisarsi che restano affidati alla competenza dei Servizi della Direzione Centrale del Personale che amministrano il personale dei vari ruoli della Polizia di Stato quei provvedimenti che, producendo effetti giuridici sul ruolo, ovvero essendo soggetti ad una particolare disciplina normativa, presuppongono una procedura centralizzata, quali ad esempio:

- l'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.69 del D.P.R.n.3/1957, e istituti similari, quali l'aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all'estero di cui alla legge 11.2.1980, n. 26;
- l'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'art.71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'aspettativa speciale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.4.1982, n.339, per passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra amministrazione dello Stato.
- i provvedimenti di distacco sindacale e di aspettativa sindacale di cui, rispettivamente, agli artt.27 e 29 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.



Nei successivi punti della presente circolare vengono esaminate le tipologie dei provvedimenti decentrati, nonché gli organi competenti alle concessione e gli adempimenti attuativi.

In particolare:

- al punto A) vengono indicati i singoli provvedimenti decentrati ed illustrati i principali aspetti di carattere giuridico ed economico;
- al punto B) vengono individuati gli organi competenti all'adozione dei singoli provvedimenti;
- al punto C) gli adempimenti principali connessi alle procedure di cui trattasi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## A) PROVVEDIMENTI DECENTRATI

1.

### CONGEDO STRAORDINARIO

#### Principali riferimenti normativi.

**- art.37 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.**

La norma detta la disciplina fondamentale del congedo straordinario.

Il testo è stato modificato dall'art.3, comma 37, della legge 24.12.1993, n.537 che ne ha fissato in quarantacinque giorni la durata massima.

**- art. 40 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.**

La norma stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente durante il congedo straordinario.

Il testo è stato modificato dai commi 39 e 40 del sopracitato art. 3 della legge n.537/1993 che hanno, tra l'altro, previsto, che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano tutti gli assegni ridotti di un terzo escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Ulteriori innovazioni sono state apportate dai commi 22, e 23 dell'art. 22 della legge 23.12.1994, n.724.

In particolare il comma 22 reca l'interpretazione autentica dell'art. 40 del D.P.R. n.3/1957, così come modificato dalle surrichiamate disposizioni della legge n. 537/1993, precisando che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario" si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

Il comma 23, esclude in sostanza la riduzione degli assegni per l'assenza del primo giorno per tutti i casi di congedo straordinario di cui all'art. 37, secondo comma, del D.P.R. n.3/1957, ossia i casi di congedo straordinario "di diritto" (ai fini che qui rilevano: matrimonio ed esami).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**- art. 49 del D.P.R. 24.4.1982, n.335.**

La norma rinvia per quanto concerne i congedi in genere agli artt. 36 e ss. del D.P.R. 10.1.1957, n.3.

**- art. 15 D.P.R. 31.7.1995, n.395.**

La norma, oltre a ribadire che il congedo straordinario è regolato dalla normativa prevista dall'art.3 della legge 24.12.1993, n.537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, prevede la figura del **congedo straordinario speciale per trasferimento.**

### Aspetti Generali.

Il congedo straordinario, secondo una distinzione concettuale tradizionalmente utilizzata in dottrina ed, ormai, di uso corrente, si distingue in due principali categorie:

- il congedo straordinario c.d. "di diritto", il quale, per quanto rileva ai fini della presente circolare, ricomprende le ipotesi del congedo straordinario per esami e per matrimonio.
- il congedo straordinario c.d. "discrezionale" che ricomprende l'unica ipotesi del congedo straordinario per gravi motivi.

Oltre alle singole figure contemplate da queste due categorie, ve ne sono altre disciplinate da speciali disposizioni normative, le quali sono state ricomprese, per facilità di trattazione, in una terza categoria di c.d. figure particolari.

Tutti i provvedimenti in questione sono ad impulso di parte. Pertanto è sempre necessaria la formale istanza dell'interessato, il quale è tenuto ad allegare alla stessa la documentazione probatoria o quantomeno a riservarsi di presentarla non appena possibile.

Nei punti successivi vengono illustrate le principali caratteristiche di ciascuna delle figure previste.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 1.a) CONGEDO STRAORDINARIO C.D. "DI DIRITTO"

Tale categoria si distingue da quella "discrezionale" in quanto, in presenza delle condizioni previste - opportunamente accertate dall'Ufficio competente ad istruire le istanze - l'Amministrazione è **tenuta** a concedere il congedo, nel senso che il relativo provvedimento costituisce un vero e proprio **atto dovuto**.

### • **Congedo straordinario per esami.**

Attesa la genericità della formulazione della norma che lo prevede (art.37, secondo comma, DPR n.3/1957), ed in assenza di una più precisa definizione normativa, può ritenersi, in via interpretativa, che gli esami che danno titolo alla fruizione del congedo straordinario siano quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'art. 78 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782 (diritto allo studio), ossia quelli di scuola media superiore o universitari o relativi a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, nonché quelli (concorsi) per l'assunzione alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni o per l'accesso ad altri ruoli nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, salvi i casi in cui trova applicazione l'art. 208 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.

A titolo di congedo straordinario possono essere concessi solo i giorni necessari per sostenere l'esame, ivi inclusi anche quelli strettamente indispensabili per raggiungere la sede dell'esame (o del concorso) e per rientrare nella sede di servizio.

Nella domanda, il richiedente dovrà indicare non solo i giorni di assenza occorrenti, ma anche il tipo di esame da sostenere, nonché la sede dell'esame stesso.

Al rientro in servizio l'interessato dovrà presentare una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione agli esami.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## •Congedo straordinario per matrimonio.

L'art. 37 del D.P.R. n.3/1957 prevede che nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

Tale congedo **non è frazionabile** ed è subordinato alla celebrazione di matrimonio valido agli effetti civili.

Inoltre, la data delle nozze va comunque ricompresa in tale periodo.

Deve precisarsi, peraltro, che tale principio - che, comunque, deve rappresentare il criterio generale di riferimento - non deve essere inteso rigidamente.

Può accadere, infatti, che il dipendente abbia la necessità di fruire del congedo straordinario in una fase temporale posteriore allo svolgimento del rito civile o concordatario.

Deve ovviamente trattarsi di situazioni del tutto eccezionali, da valutarsi caso per caso, in ordine alle quali il dipendente è tenuto a fornire nella propria richiesta ogni motivazione idonea a giustificare le ragioni del differimento (a titolo d'esempio, può rientrare nei casi in questione l'ipotesi del dipendente frequentatore di uno dei corsi di formazione previsti per la nomina alle qualifiche iniziali dei vari ruoli, il quale fruendo dei quindici giorni di congedo straordinario per matrimonio verrebbe a superare il periodo massimo di assenza consentito, incorrendo, così, nelle dimissioni obbligate dal corso medesimo).

Sarà cura dell'interessato rappresentare al proprio Ufficio, con congruo anticipo rispetto alla celebrazione del rito valido agli effetti civili, le esigenze che rendono necessario il differimento.

In tali casi, il congedo straordinario potrà essere differito con provvedimento motivato, previa valutazione delle esigenze di servizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare nel più breve tempo possibile il certificato del matrimonio.

## Trattamento economico

**Ai sensi delle disposizioni citate tra i "riferimenti normativi", nelle suindicate ipotesi di congedo straordinario "di diritto", spettano tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.**

### 1.b) CONGEDO STRAORDINARIO C.D. "DISCREZIONALE"

La categoria ricomprende l'unica ipotesi del congedo straordinario per gravi motivi.

Ai fini della concessione l'Ufficio è tenuto ad operare una valutazione nel merito dell'istanza del dipendente, contemperando con la massima attenzione le esigenze poste a fondamento della richiesta con le esigenze di servizio.

In proposito va rilevato che come previsto dall'art.37 del D.P.R.n.3/1957, detto congedo è concesso "in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio" al quale dunque spetta una preventiva valutazione di merito.

Si sottolinea la particolare rilevanza di tale adempimento, attesa la necessità che l'Organo competente alla concessione sia in possesso di tutti gli elementi idonei per un'adeguata valutazione di ogni richiesta.

Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili rilevanti ragioni - soggette, beninteso, al sindacato ed all'apprezzamento dell'Amministrazione - che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

A titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze :

- la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all'effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
- occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l'esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

Oltre ai suindicati parametri valutativi di carattere generale, si richiamano le istruzioni fornite con circolare ministeriale n.333-A/9817.b.(4) del 15.4.1986 (allegato n. 1), nella quale vengono tra l'altro indicati i termini di concedibilità del congedo.

Si precisa che detti termini devono intendersi sempre come limite massimo (ad es. sino ad otto giorni per assistenza ai familiari nell'ambito della regione di servizio) all'interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall'Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente.

Poichè tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile che tutte le richieste di congedo straordinario per gravi motivi, da qualunque causa determinate, siano corredate da un'esauriente documentazione, nonchè del motivato ed esaustivo parere del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, obbligatorio a norma dell'art. 37 del D.P.R. n.3/1957 (salvo ovviamente l'ipotesi in cui vi sia coincidenza tra il dirigente dell'Ufficio di appartenenza e l'organo competente alla concessione) ed indispensabile per valutare l'obiettiva gravità della situazione rappresentata e per determinare la durata del congedo straordinario.

Ciò stante, qualora dalle risultanze emerse in sede di istruttoria, risulti che il periodo richiesto sia **effettivamente** eccessivo rispetto alle esigenze prospettate dal dipendente, potrà essere adottato un decreto di **parziale accoglimento, debitamente ed adeguatamente motivato**, con cui vengono concessi il numero dei giorni ritenuti adeguati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Trattamento economico

Durante il periodo di congedo straordinario per gravi motivi spetta il trattamento economico previsto dall' art. 40, primo comma, del D.P.R. n.3/1957, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della legge 24.12.1993, n. 537.

Si precisa che la riduzione di un terzo di tutti gli assegni per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario deve intendersi riferita anche all'assenza di un solo giorno.

## 1.c) FIGURE PARTICOLARI

Sotto tale categoria sono state ricomprese una serie di figure particolari regolamentate da disposizioni speciali.

- **Congedo straordinario speciale per trasferimento.**

L'istituto è disciplinato dall'art.15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395. Per quanto riguarda le modalità applicative si rinvia alla circolari ministeriali n.333.A/9802.B.B.5.4 del 13.2.1996 e n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 3.8.1996 (allegati n. 2.1 e 2.2).

- **Congedo straordinario per dottorato di ricerca.**

L'istituto è disciplinato dall'art. 2 della legge 13.8.1984, n.476, recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, il quale prevede tra l'altro che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Congedo straordinario per borse di studio.**

L'art. 6 della legge 30.11.1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie, prevede al comma 7, che ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui alla suddetta legge, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio **senza assegni**, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge 13.8.1984, n.476.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

- **Congedo straordinario per fruizione di corsi di specializzazione.**

Giusta il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 8.8.1991, n.257, la facoltà di avvalersi del congedo straordinario di cui al punto precedente (ai sensi dell'art.6 della legge 30.11.1989, n.398) è estesa anche ai medici ammessi alle scuole di specializzazione previste dal medesimo decreto legislativo.

- **Congedo straordinario ai fini dell'aggiornamento scientifico per il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.**

L'art.18, comma 5, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, stabilisce che ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale **il personale medico appartenente ai ruoli professionali della Polizia di Stato**, può essere autorizzato ad usufruire, **compatibilmente con le esigenze di servizio**, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui al precedente art. 15, comma 1.

Per quanto riguarda le modalità applicative di tale istituto si rinvia alla sopracitata circolare ministeriale n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 13.2.1996 (allegato n. 2.1).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.

ASPETTATIVA

## 2.a) ASPETTATIVA PER CAMPAGNA ELETTORALE.

L'istituto è disciplinato dall'art. 81 della legge 1° aprile 1981, n.121, il quale prevede al secondo comma che gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative siano posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possano svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in ambito civile.

La medesima norma stabilisce che gli stessi, comunque, non possano prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Attesa la finalità di tale tipo di aspettativa, che è quella di impedire l'espletamento delle funzioni di polizia da parte del dipendente candidato alle elezioni politiche o amministrative, il relativo provvedimento **viene adottato d'ufficio** nei confronti del dipendente candidato, dal momento dell'accettazione della candidatura.

E' da precisare che l'accettazione della candidatura è un atto tipico avente rilevanza giuridica, il cui perfezionamento è disciplinato dalla legislazione in materia elettorale.

La durata dell'aspettativa è connessa alla durata della campagna elettorale, terminata la quale si esauriscono gli effetti del provvedimento autorizzativo.

L'Ufficio che adotta il provvedimento è tenuto a comunicarlo tempestivamente al competente Servizio della Direzione Centrale del Personale anche per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento ai sensi del sopracitato art. 81, secondo comma, legge n.121/1981 e dell'art. 53, primo comma, del D.P.R. 24.4.1982, n. 335.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 2.b) ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO.

L'art. 53 del D.P.R. 24.4.1982, n.335, al terzo comma, prevede che il personale eletto a cariche amministrative venga collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo.

L'aspettativa viene pertanto concessa sul presupposto dell'istanza del dipendente, corredata della documentazione attestante l'avvenuta elezione.

Il Consiglio di Stato, con parere della Prima Sezione del 15 giugno 1994, ha precisato che la norma si applica anche a soggetti nominati assessori comunali o provinciali, senza essere stati previamente eletti nei rispettivi consigli.

Circa il trattamento economico è da evidenziare che l'art.3 della legge 12 dicembre 1966, n.1078, testualmente richiamato dal sopracitato art.53 è stato abrogato dall'art. 28 della legge 27.12.1985, n.816 recante la nuova disciplina in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Tale ultima legge ha introdotto per tutti i lavoratori il principio del collocamento a domanda in aspettativa non retribuita.

Pertanto al dipendente della Polizia di Stato collocato in aspettativa competono soltanto le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalla sopracitata legge n.816/1985.

Come precisato dall'art. 53 del D.P.R. n.335/1982, i periodi di aspettativa sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3.

## ASSENZE PER MATERNITÀ E ASSIMILATE

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- legge 30.12.1971, n.1204;
- D.P.R. 25.11.1976, n.1026;
- legge 9.12.1977, n. 903;
- art.13 legge 7 agosto 1990, n.232, come modificato dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 6.5.1994, n. 271, convertito in legge 6.7.1994, n.433.

### 3.a) ASTENSIONE OBBLIGATORIA (Art. 4 legge n. 1204/1971).

L'art.4 della legge n.1204/1971, dispone al primo comma che è vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto.

La norma pone il divieto assoluto per la lavoratrice che si trovi nelle condizioni previste dalla stessa di prestare attività lavorativa durante i periodi indicati .

Ovviamente, per l'operatività dell'istituto occorre che sia documentato lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**A tal fine, si rammenta che a norma dell'art.13 della legge n.232/1990 le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n.1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

Ciò comporta che il certificato medico di gravidanza, i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. n. 1026/1976, debba essere rilasciato dal competente sanitario della Polizia di Stato, eventualmente anche in relazione alla documentazione medico - specialistica prodotta dall'interessata.

Ai fini della definizione dell'esatta decorrenza del periodo dei tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto, la dipendente, una volta nato il bambino, dovrà produrre all'Ufficio di appartenenza, nel più breve tempo possibile, un certificato di nascita in carta semplice, utile anche ai fini delle conseguenti variazioni matricolari.

**I tre mesi di assenza decorrono dal giorno successivo alla nascita del bambino (art. 6 D.P.R. n.1026/1976).**

Come previsto dall'art. 6 della legge n.1204/1971, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

**Trattamento economico:** ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 5 giugno 1990, n.147, la dipendente della Polizia di Stato conserva il diritto al trattamento economico ordinario ed alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 3.b) INTERDIZIONE DAL LAVORO (Artt. 5 legge n. 1204/1971 e 13 legge n. 232/1990).

L'art. 5 della legge n.1204/1971, stabilisce che l'Ispettorato del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria ( due mesi precedenti la data presunta del parto) per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dall'Ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto dell'articolo 3 della legge n.1204/1971. (\*)

Nel provvedimento rilasciato dall'Ispettorato deve risultare indicata la durata dell'interdizione dal lavoro.

Oltre alla normativa generale sulle lavoratrici madri, alle dipendenti della Polizia di Stato si applica l'articolo 13 della legge 7.8.1990, n.232, così come modificato dall'art.3, comma 4, del Decreto-Legge 6.5.1994, n.271, convertito nella legge 6.7.1994, n.433, che recita: **"E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n.1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338"**.

(\*) *In relazione a quest'ultimo caso va ricordato che l'art.3 della legge n.1204/1971 dispone il divieto di adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la devoluzione delle competenze al Servizio Sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dalla cennata disposizione si riferisce esclusivamente a quelle sanitarie (visite mediche, certificazioni, ecc.), ferma restando la competenza dell'Ispettorato del Lavoro in tema di adozione dei provvedimenti amministrativi di interdizione dal lavoro.

Circa le modalità applicative della norma, si precisa che ogni qualvolta una dipendente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato presenti la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza dovrà essere immediatamente sospesa dalle proprie mansioni ove queste siano operative.

Il Dirigente dell'Ufficio ove l'interessata presta servizio dovrà quindi valutare la possibilità di spostare l'interessata a compiti non operativi (di natura logistica e di supporto che non richiedano l'esposizione diretta al pericolo o l'uso della forza) in relazione alle esigenze organizzative della struttura.

In merito alla concreta individuazione delle mansioni alternative cui adibire la lavoratrice si richiama l'attenzione sulla necessità che ci si attenga ai seguenti criteri:

- la dipendente ha diritto a rimanere nell'ufficio (Questura, Commissariato, Reparto, Istituto, ecc.) ove risulta assegnata;
- eventuali diverse mansioni di tipo burocratico dovranno essere adeguate alla qualifica rivestita e gli specifici compiti assegnati dovranno essere compatibili con quelli istituzionali della Polizia di Stato;
- lo spostamento non dovrà comunque avvenire con modalità in contrasto con l'organizzazione interna e il buon andamento dell'ufficio.

Si precisa, inoltre, che l'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, nel disciplinare alcune ipotesi di divieto di adibire al lavoro notturno le lavoratrici madri, al comma 1, che ha sostituito l'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In tutte quelle ipotesi in cui, anche alla luce dei cennati limiti, il dirigente dell'ufficio non ravvisi la possibilità di disporre detto spostamento, lo stesso dovrà rilasciare una dichiarazione motivata in tal senso.

Detta dichiarazione dovrà essere esibita dall'interessata al competente Ispettorato del Lavoro ai fini della successiva emanazione del provvedimento di interdizione dal lavoro.

E' evidente che nel caso di lavoratrici che già svolgano mansioni non operative si applicheranno i principi generali in tema di astensione legale dal lavoro la cui durata, come è noto, decorre dai due mesi antecedenti al parto fino ai tre mesi successivi.

Come previsto dall'art. 6 della legge n.1204/1971, i periodi di interdizione dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

**Trattamento economico:** spetta il trattamento economico definito dall'art. 41, primo comma, del D.P.R. n. 3/1957.

### 3.c) ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM.

L'articolo 7 della legge n.1204/1971 contempla due tipi di astensione facoltativa fruibili dopo il periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente art. 4.

- **al primo comma** prevede il diritto della lavoratrice di assentarsi per un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino;

- **al secondo comma** prevede il diritto della lavoratrice di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione del certificato medico.

In merito alle due citate figure si osserva quanto segue.

- Astensione facoltativa ai sensi del 1° comma art.7 legge n.1204/1971.

L'assenza disciplinata dal primo comma costituisce un vero e proprio diritto della lavoratrice madre di sospendere unilateralmente la prestazione di lavoro.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Detta astensione, giusta il disposto dell'art.8 del D.P.R. 25 novembre 1976, n.1026, è frazionabile.

Nella richiesta volta alla fruizione dell'istituto in parola la dipendente dovrà in particolare:

- specificare di avvalersi dell'astensione facoltativa di cui al primo comma dell'art.7 legge n.1204/1971;
- indicare il periodo richiesto;
- indicare la data di nascita del bambino. Non è necessaria a tal fine la produzione della relativa certificazione, essendo sufficiente quella già prodotta all'Ufficio di appartenenza ai fini dell'astensione obbligatoria di cui all'art.4 della legge n.1204/1971.

**Trattamento economico:** spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per il congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti della durata massima annuale di giorni quarantacinque.

Per il periodo eccedente i suddetti quarantacinque giorni, nel corso del medesimo anno solare, spetta un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

**Effetti giuridici:** I periodi di astensione facoltativa di cui trattasi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per i soli periodi con trattamento economico pari al trenta per cento.(\*)

**(\*) N.B.:** *L'avvenuta fruizione per altre cause di quarantacinque giorni di congedo straordinario nell'anno solare, esclude che all'astensione facoltativa richiesta possa essere applicato, nello stesso anno solare, il trattamento giuridico ed economico del congedo straordinario per gravi motivi.*

*L'avvenuta parziale fruizione, per altra causa, del congedo straordinario nell'anno solare, fa sì che all'astensione facoltativa richiesta possa essere applicato, nello stesso anno solare, il trattamento giuridico ed economico del congedo straordinario per gravi motivi esclusivamente per il periodo che completa il limite massimo di tale congedo che, com'è noto, è pari a quarantacinque giorni.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

• Astensione facoltativa ai sensi del 2° comma art.7 legge n.1204/1971.

Il presupposto per la fruizione di detto istituto è la malattia del bambino di età inferiore a tre anni.

Pertanto, nella richiesta, la lavoratrice madre, oltre ad indicare quanto già previsto per l'astensione facoltativa di cui al 1° comma, dovrà produrre la certificazione medica attestante la malattia del bambino con la relativa prognosi; il periodo di assenza richiesto, ovviamente, non potrà essere di durata superiore alla prognosi.

**Trattamento economico:** per i primi quarantacinque giorni di assenza spetta il trattamento economico del congedo straordinario per gravi motivi.

Per il periodo successivo alla dipendente non compete alcun assegno.

**Effetti giuridici:** I periodi di astensione facoltativa di cui trattasi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per i soli periodi senza assegni. (\*)

### 3.d) LAVORATORE PADRE

L'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede che il diritto ad assentarsi dal lavoro regolato dall'articolo 7 della legge n.1204/1971 è riconosciuto anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice.

Va evidenziato che la facoltà di che trattasi può essere esercitata dal lavoratore padre soltanto nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, così come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.150 del 21.4.1994.

(\*) N.B.: Si rinvia alla nota riportata in calce a pag. 22 della presente circolare.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n.333.A/9807.E.D.4.1 del 6.6.1994 (allegato n. 3), con cui si è precisato che alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza del padre lavoratore debba essere preliminarmente accertata la circostanza che la madre sia lavoratrice subordinata.

Ai fini della fruizione di tale istituto il lavoratore padre è tenuto a produrre una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti indicati nel sopracitato articolo 7 della legge n.1204/1971, nonchè, nel caso di astensione facoltativa per malattia del bambino con età inferiore ai tre anni (articolo 7, secondo comma, legge n.1204/1971), il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso in cui il dipendente intenda fruire dell'astensione facoltativa di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino (articolo 7, primo comma, legge n.1204/1971) deve altresì presentare, nel termine di dieci giorni dalla dichiarazione di cui sopra, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Circa le modalità di fruizione e il regime giuridico ed economico, si rinvia a quanto precedentemente detto in materia di astensione facoltativa post-partum della madre lavoratrice.

### **3.e) ASTENSIONE FACOLTATIVA PER ASSISTENZA DEL MINORE CON HANDICAP (AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104).**

Ai sensi del primo comma dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

In materia si richiama la circolare ministeriale n. 333.A/9801.L.E. dell'1.3.1993, con cui è stata trasmessa la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica datata 26.6.1992 (allegato n. 4).





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## B) ORGANI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE.

Va premesso che per organi competenti all'adozione dei provvedimenti di che trattasi, devono intendersi i titolari degli Uffici di seguito indicati, ossia coloro che vi siano stati preposti con formale provvedimento, anche nel caso in cui non dovessero rivestire qualifica dirigenziale.

La competenza all'adozione dei provvedimenti previsti dalle presenti disposizioni è così distribuita:

### 1 - Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 5 della legge 1°4.1981, n.121 e successive modificazioni ed integrazioni.

La competenza ad emanare i provvedimenti di cui alla presente circolare nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza è demandata ai Direttori delle Divisioni o degli Uffici alle stesse equiparati.

Per i dirigenti della Polizia di Stato che dirigono le anzidette Divisioni o Uffici equiparati nonché i Servizi o Uffici equiparati provvede il Direttore dell'Ufficio Centrale o Direzione Centrale di appartenenza.

Per gli Uffici del Dipartimento diversi da quelli sopraindicati (quali, ad esempio, la Segreteria del Capo della Polizia, l'Ufficio per l'Organizzazione Tecnica degli Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato, l'Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato) provvede il titolare degli Uffici medesimi.

Per la Direzione Investigativa Antimafia vale il sistema di competenze previsto per gli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Detta Direzione Investigativa Antimafia provvede anche per le articolazioni periferiche dipendenti dalla stessa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 2 - Uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La competenza viene demandata ai titolari degli Uffici appresso indicati:

- Uffici Ispettivi della Polizia di Stato
- Questure
- Ispettorati e Uffici Speciali di Pubblica Sicurezza istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, n. 3, della legge 121/1981
- Ufficio Speciale della Pubblica Sicurezza presso la regione Sicilia
- Compartimenti della Polizia Stradale, Zone di Polizia di Frontiera, Compartimenti di Polizia Ferroviaria, Compartimenti di Polizia Postale
- Istituto Superiore di Polizia, Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, Istituti di Istruzione, di Perfezionamento e Centri di Addestramento
- Reparto Autonomo
- Reparti Mobili
- Reparti Volo
- Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia
- Zone Telecomunicazioni
- Autocentri della Polizia di Stato
- Reparto a Cavallo
- Centri Elettronici
- Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**N.B.** Gli organi sopraindicati sono competenti per tutte le eventuali ulteriori articolazioni degli Uffici cui sono preposti.

Per gli Uffici non ricompresi nel sopracitato elenco provvedono i competenti Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da cui funzionalmente dipendono.

### **3. Titolari degli Uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

Per i titolari degli Uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza indicati nel sopracitato elenco restano ferme le attuali competenze del Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori e del Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale della Direzione Centrale del Personale di questo Dipartimento della P.S..



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## C) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI.

Si evidenziano, qui di seguito, gli aspetti di maggior rilievo ai fini della trattazione delle pratiche oggetto della presente circolare, ai quali gli Uffici competenti all'adozione del provvedimento finale devono attenersi per un corretto espletamento delle procedure, ferma restando la necessaria cura nella predisposizione degli atti e nella verifica dei presupposti per la concessione degli istituti di cui trattasi.

### • Forma dei provvedimenti.

Per consentire il maggiore snellimento delle procedure autorizzatorie, evitando la produzione di atti non strettamente indispensabili sotto il profilo funzionale, l'emanazione dei provvedimenti formali e, cioè, dei decreti, deve essere limitata al solo caso in cui l'assenza comporti la variazione del trattamento economico.

In tutti gli altri casi è sufficiente la comunicazione scritta all'interessato, da cui risulti chiaramente la tipologia di assenza autorizzata e la relativa durata.

Detta comunicazione assume, a tutti gli effetti, valore provvedimentale, anche ai fini delle annotazioni matricolari.

Gli Uffici possono utilizzare, con i necessari adattamenti ed integrazioni, gli schemi di decreto allegati alla presente circolare.

Nel caso in cui il decreto riguardi il personale dei ruoli tecnico-scientifici e sanitari nelle premesse dovranno essere citati rispettivamente il D.P.R. n. 337/1982 e il D.P.R. n. 338/1982.

### • Rigetto o parziale accoglimento delle istanze.

Nei casi di rigetto o parziale accoglimento delle istanze, il relativo provvedimento dovrà indicare la motivazione del diniego o del parziale accoglimento.

Inoltre, dovrà essere indicata l'autorità cui potrà eventualmente ricorrere l'interessato (si vedano, in proposito, le autorità indicate nei modelli di decreto allegati alla presente circolare).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Termine finale per l'adozione del provvedimento conclusivo.**

I termini finali per l'adozione dei provvedimenti di cui trattasi sono quelli attualmente previsti dalla tabella A allegata al Regolamento di cui al D.M. 19. 10. 1996, n. 702, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.n.41 del 19.2.1997 - Serie Generale.

Per i procedimenti non elencati nella sopracitata tabella A vige il termine finale di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- **Comunicazione agli interessati.**

Gli Uffici devono curare con la massima tempestività la comunicazione del provvedimento all'interessato, consentendo al medesimo, qualora ne faccia richiesta, l'accesso ai relativi atti secondo le modalità e nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive norme di attuazione.

- **Organi di controllo.**

Una volta acquisita la firma dell'organo competente all'adozione del decreto, vanno inviati al visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, ovvero della Ragioneria Provinciale dello Stato territorialmente competente solo i decreti che comportano variazioni del trattamento economico da corrispondere al destinatario del provvedimento.

- **Variazioni matricolari e comunicazioni varie.**

Tutti i provvedimenti, una volta emanati e completi, ove richiesto, del visto dei suindicati organi di controllo, devono essere trasmessi agli Enti Matricolari per le conseguenti annotazioni.

Ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 7.8.1992, n.417, i provvedimenti devono essere, altresì, comunicati agli Organi di cui all'articolo 2, commi 2 e ss., del suddetto Regolamento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per le assenze del personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi, deve essere fatta tempestiva comunicazione al Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori e al Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale della Direzione Centrale del Personale.

• **Decorrenza delle disposizioni della presente circolare**

Le disposizioni di cui alla presente circolare avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 1999.

Le stesse, pertanto, si applicano ai periodi di assenza con termine iniziale coincidente con la sopracitata data del 1° ~~gennaio~~ <sup>GIUGNO</sup> 1999 o successivo alla stessa.

Gli Uffici interessati sono pertanto pregati di voler porre in essere tutti gli adempimenti organizzatori necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente circolare.

Ove necessario, gli Uffici medesimi potranno avvalersi dalla collaborazione dei seguenti Servizi della Direzione Centrale del Personale, per ciascuno dei quali si indica il nominativo ed il recapito telefonico dei funzionari cui poter fare riferimento:

**Servizio Ordinamento e Contenzioso (per le problematiche di carattere generale):**  
V.Q.A. CORTIS dott. Paolo.....tel. 06/46547312

**Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori:**

- **Divisione Dirigenti Direttivi**

Direttore di Sezione D'ERCOLE d.ssa Loredana.....tel. 06/46525302

- **Divisione Ispettori**

Commissario Capo ANGELONI d.ssa Rosalba.....tel. 06/46536262

**Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti**

Commissario BLANDA dott. Vincenzo.....tel. 06/46526150

**Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale**

V.Q.A. GIULIANO dott. Sandro.....tel. 06/46536576



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Resta salva la competenza delle Prefetture, ai sensi della legge 18.12.1970, n.1137 e dell'art.7 del D.P.R. 7.8.1992,n.417 (Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza), in materia di concessione nei confronti di tutto il personale della Polizia di Stato dell'aspettativa per infermità e del congedo straordinario per motivi di salute e per cure termali.

Si confida nella consueta cura che tutti gli Uffici interessati vorranno porre nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente circolare.

IL CAPO DELLA POLIZIA